



Roma, 15/07/2024

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202400006944/A.G.
Oggetto: LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Circolare n. 15002
Sito Sì
8.4
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***AUTONOMIA DIFFERENZIATA:
il 13 luglio u.s. è entrata in vigore la Legge 26 giugno 2024, n. 86.
che attua l'art. 116, terzo comma, della Costituzione.***

Riferimenti: LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 - *Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.* (G.U. n. 150 del 28-6-2024)

Si informa che, sabato 13 luglio u.s., è entrata in vigore la [L. n. 86/2024](#), recante “*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*”, che definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Si fornisce di seguito una sintetica illustrazione dei principali contenuti del provvedimento.

Individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e autonomia differenziata

Come si ricorderà (cfr. news del 9.2.2023), l'articolato prevede che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (LEP).

In proposito, si evidenzia che tra le materie (di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) nell'ambito delle quali, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento, deve procedersi alla determinazione dei LEP, figura la “*tutela della salute*”.

Per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute la relazione di accompagnamento del disegno di legge e l'analisi tecnico-normativa rilevano che resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza (LEA), già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall'articolo 1, comma 554 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, sulla scorta del quale è stato adottato il vigente DPCM 12 gennaio 2017 che individua i LEA, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. – Le professioni.

La determinazione dei LEP non è prevista, invece, per le materie “*formazione professionale*” e “*professioni*” che, essendo annoverate tra le materie concorrenti dell'art. 117, c. 3, Cost., rientrano nella possibile devoluzione ai sensi dell'art. 116, c. 3, Cost..

In merito ai possibili margini di intervento delle Regioni in tale ambito si osserva tuttavia quanto segue.

La materia “*professioni*”, sulla base di un consolidato filone della giurisprudenza costituzionale, è stata implicitamente (e sostanzialmente) ricondotta nell'alveo della potestà esclusiva dello Stato, attribuendosi alla competenza del legislatore centrale la disciplina di ogni aspetto caratterizzante e qualificante l'ordinamento delle professioni, dall'individuazione delle figure professionali all'istituzione di albi e registri.

Gli unici margini di competenza che in materia attualmente sembrano residuare all'autonomia delle Regioni sono quelli che attengono all'istituzione di registri aventi una mera funzione ricognitiva di professioni già riconosciute dallo Stato o, più ampiamente, l'organizzazione di corsi di formazione professionale. In più di una occasione, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso spazi di intervento del legislatore regionale nel settore professionale, piuttosto facendo coincidere il contenuto della materia “*professioni*” con quello della “*formazione professionale*”.

Per quanto riguarda invece gli Ordini professionali, si rammenta che tali enti rientrano tra i soggetti di cui all'art. 117, c.2, lettera g) Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) e come tali ricompresi nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

La procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (tra cui come sopra evidenziato rientra la tutela della salute), prevede che il Governo (in virtù della specifica delega di cui all'articolo 3) debba adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui

schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché di quelle competenti per i profili finanziari.

Per le materie come la tutela della salute, i predetti decreti legislativi provvederanno anche alla determinazione delle procedure e delle modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione.

I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.

I decreti in questione sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, è previsto che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 791-801- bis L. 197/2022).

È fatta comunque salva la determinazione dei LEP operata ai sensi della procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 (che prevede che la determinazione dei LEP sia effettuata con D.P.C.M.) alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi.

Le intese tra Stato e Regione per il riconoscimento dell'autonomia

L'articolo 2 del disegno di legge regola il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione precisando che l'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria.

L'iniziativa di ciascuna regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.

Nello specifico, l'atto di iniziativa è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie per le eventuali coperture, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa.

Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia.

Principi applicabili al trasferimento delle funzioni

L'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente

* * * *

Le Regioni, quindi, dovranno ora anzitutto deliberare le richieste di trasferimento di competenze da inviare al governo. Successivamente, il Presidente del Consiglio avvierà il negoziato con la Regione per l'approvazione dell'Intesa.

Come sopra evidenziato, per le materie la cui attribuzione è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) saranno necessari tempi più lunghi tenuto conto che, prima della determinazione degli standard minimi di servizio da garantire in tutte le Regioni, resta congelata qualsiasi ipotesi di trasferimento di funzioni alle stesse.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)